



Comunicato Ufficiale n.100 del 13 Febbraio 2026 Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
3.1. Consiglio Direttivo	2
3.2. Segreteria.....	2
3.3. Modifiche al programma gare	2
4. Giustizia Sportiva	2
4.1. Giudice Sportivo.....	2
5. Errata Corrige.....	3
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo	3

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.3. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

- **Gara Guspini Calcio / U.S. Arborea del 14.02.2026:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "**Campu Nou**" di Sanluri, alle **ore 15,00.**

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

- **Gara Isili / Sadali del 15.02.2026:** la gara a margine, per accordi tra le società, verrà disputata alle **ore 16:00.**

4. Giustizia Sportiva

4.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 13 febbraio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI C11

GARE DEL 8/ 2/2026 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/ 2/2026 PIZZINOS - SAN PAOLO SASSARI

Il Giudice Sportivo,

- letti il rapporto arbitrale, gli atti e documenti contenuti nel fascicolo procedimentale, compresi il preannuncio ed il ricorso coi motivi dello Pizzinos (esclusi le inammissibili "prove" fotografiche e i video) e la nota difensiva del San Paolo Apostolo;
- considerato che nel ricorso viene evidenziato che il Tutor arbitrale dell'arbitro designato a dirigere la partita de qua avrebbe assunto di fatto la direzione della gara, addirittura stabilendo egli stesso, in luogo dell'arbitro, varie decisioni di campo, tra cui espulsioni o calci di rigore;
- considerato che la nota difensiva del San Paolo Apostolo in merito è del tutto silente non intendendo entrare "... *nel merito della regolarità della direzione di gara...*", facendo sorgere il sospetto che quanto dedotto in ricorso non sia del tutto falso;
- considerato che nel referto arbitrale non vi è traccia alcuna né della presenza di un tutor arbitrale, né di un suo fattivo coinvolgimento (id est dentro il campo) nella direzione in proprio della partita;
- rilevato che, così riassunta la vicenda, questo Giudice Sportivo non può di certo omologare la gara in disamina, ma deve sospendere la decisione in merito, in attesa del necessario intervento investigativo della Procura Federale a cui si delegano gli accertamenti come indicati nel sottostante deliberato, assumendo in ogni caso i provvedimenti disciplinari per i fatti di campo così come riportati nel rapporto di gara;

DELIBERA

- **di sospendere la decisione sulla omologazione o meno della partita in epigrafe in attesa che la Procura Federale, a cui vanno inviati gli atti del presente procedimento, accerti:**

- 1) **se effettivamente per la gara de qua fosse stato designato un tutor arbitrale;**
- 2) **se, in caso di esito positivo di siffatta indagine, il detto tutor abbia assunto decisioni di campo in luogo dell'arbitro (quali espulsioni o calci di rigore o altro), anche entrando nel terreno di gioco in corso di svolgimento della partita e dirigendola di fatto, avendo cura di segnalare con estrema precisione, qualora si siano verificati per davvero, siffatti accadimenti, la loro dinamica e frequenza nell'arco della gara.**

5. Errata Corrige

5.1.Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Gara Academy Monastir – PGS Club San Paolo del 08/02/2026

A seguito di **rettifica del direttore di gara**, pervenuta con supplemento di rapporto arbitrale del 13.02.2026, la squalifica a carico dell'allenatore **Paba Gianluca** (Academy Monastir) è **revocata**. Il tesserato effettivamente responsabile della condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro è stato invece il Dirigente Mura Gianluca (Academy Monastir), che deve pertanto ritenersi inibito a tutto il 11.04.2026, come da delibera del Giudice Sportivo che di seguito si riporta:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 11/ 4/2026

MURA GIANLUCA (ACADEMY MONASTIR)

Dirigente accompagnatore ufficiale che nel corso della gara svolgeva inoltre funzione di assistente arbitrale di parte, dopo il termine dell'incontro rivolgeva con animosità espressioni offensive all'indirizzo della direttrice di gara. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 2/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

Il Segretario
A.Devilla

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 13 Febbraio 2026